

N. 6360 del Repertorio

N. 4986 della Raccolta

DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELLA FONDAZIONE "VILLAGGIO DEI RAGAZZI DON
SALVATORE D'ANGELO".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di
novembre in Cervino, nel mio studio alle ore quindici e trenta

A richiesta dell'Avvocato CARADONNA Antonio, nato a Maddaloni
(CE) il 19 marzo 1958 e domiciliato in Maddaloni (CE) alla Via Roma
n.ro 8, il quale interviene al presente atto in qualità di Commissario
Straordinario della Fondazione "Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore
D'Angelo" avente sede in Maddaloni (CE) in Piazza Matteotti n.ro 8,
codice fiscale 80005090610, il cui riconoscimento della personalità
giuridica è avvenuto con decreto dirigenziale n.ro 4 del 26 maggio
2014 ed è stata iscritta al n.ro 144 del registro regionale delle persone
giuridiche private; con deliberazione n.ro 625 del 15 dicembre 2014
(rinnovata con deliberazione n.ro 150 del 27 marzo 2025) la Giunta
Regionale ha disposto la gestione commissariale della Fondazione a
motivo della impossibilità di costituire l'ordinario organo di
amministrazione previsto dallo statuto, tale rinominato con decreto
del Presidente della Giunta Regionale, De Luca Vincenzo, n.ro 41 del
22 maggio 2025, domiciliato per la carica presso la sede della
Fondazione.

Io dottoressa Rosa Nittolo, Notaio residente in Cervino, con studio
alla Via Giosuè Borsi n.ro 21, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile

di Santa Maria Capua Vetere, sono intervenuta per assistere redigendone verbale alla Determina del Commissario Straordinario sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Adeguamenti dello Statuto Sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 - n°117 e seguenti s.s. (c.d. Codice Terzo Settore), iscrizione al RUNTS e delibere conseguenziali.

In questo luogo è intervenuto l'Avvocato CARADONNA Antonio, nella indicata qualità e come sopra generalizzato, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Sull'unico argomento posto all'ordine del giorno il Commissario Caradonna espone che come è noto, il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha introdotto un'articolata disciplina relativa agli "Enti del Terzo Settore" rivolta, tra l'altro, agli Enti che svolgono la loro attività nell'ambito dei settori indicati all'art. 5 del medesimo decreto legislativo. Al riguardo, il Commissario sottolinea che la Fondazione svolge la sua attività perseguendo esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale nazionale e in particolare nel territorio di Maddaloni, presso la struttura dove la Fondazione ha sede. La Fondazione svolge quindi le proprie attività, nel novero delle attività di interesse generale elencate nel citato art. 5 del d. lgs. 117/2017. Il Commissario, pertanto, ritiene opportuno, in considerazione degli scopi della Fondazione e dei continui obiettivi di crescita e di sviluppo che la stessa da sempre si prefigge, adeguare lo statuto alle norme inderogabili contenute nel Codice del Terzo Settore

con conseguente iscrizione nel R.U.N.T.S.. In particolare, al fine di procedere all'iscrizione nel R.U.N.T.S. ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore è stata predisposta, su incarico del Commissario, dal Dottor Luigi d'Albenzio, con studio in Maddaloni (CE) alla via Appia I° Traversa n.ro 4, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) della Provincia di Caserta al n.ro 802 - Sez. A, nonché al Registro dei Revisori Legali dei Conti, tenuto presso il Ministero della Giustizia, al N. 95827, apposita relazione di stima del patrimonio della fondazione riferita alla data del 30 settembre 2025, dalla quale risulta sussistere il requisito patrimoniale minimo richiesto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore, da detta perizia emerge un valore pari a Euro 14.762.610,00 (Euro quattordicimilionisettecentosessantaduemilaseicentodieci).

Detta relazione di stima, unitamente al verbale di giuramento della stessa ricevuto da me Notaio in data odierna repertorio n. 6359, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

A tale riguardo, il Commissario ha chiarito che il nuovo statuto, nel testo risultante all'esito delle modifiche necessarie per operare il suddetto adeguamento, sarà destinato a regolare il funzionamento della Fondazione anche in conformità alla normativa citata e nel rispetto dei poteri conferiti al Commissario Straordinario dal Presidente della Giunta Regione Campania nel citato provvedimento in epigrafe.

Sulla scorta di tali considerazioni, quindi il Commissario

determina

	- di adeguare lo statuto della Fondazione alle disposizioni	
	inderogabili del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e di approvare il nuovo	
	testo dello statuto associativo, per procedere all'iscrizione della	
	Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;	
	- di approvare il testo di statuto adottato e di apportare allo stesso	
	ogni eventuale modifica che fosse richiesta per tutti i successivi	
	adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa	
	l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o	
	anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro	
	adempimento anche di natura fiscale.	
	A questo punto il Commissario mi consegna il nuovo testo di statuto	
	aggiornato con le apportate modifiche.	
	Detto statuto si allega al presente atto sotto la lettera "B".	
	Il Commissario mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.	
	Null'altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle	
	ore quindici e cinquanta	
	Di quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia	
	fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura alla Presidente	
	che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo	
	sottoscrive alle ore sedici	
	L'atto consta di un foglio del quale pagine scritte quattro.	
	Antonio Caradonna	
	Rosa Nittolo Notaio - Sigillo	

44
4486

N. 0354 del Repertorio -----

----- VERBALE DI GIURAMENTO -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventicinque, il giorno *sette* del mese di *novembre*
in Cervino nel mio studio. -----

Innanzi a me Dott.ssa ROSA NITTOLO, Notaio residente in Cervino,
con studio alla Via Giosuè Borsi n.ro 21, iscritta nel Ruolo del Distretto
Notarile di Santa Maria Capua Vetere, -----

----- SI E' COSTITUITO -----

il dottore Commercialista d'ALBENZIO Luigi, nato a Maddaloni (CE)
il 23 agosto 1965 e ivi domiciliato alla via Appia I° Traversa n.ro 4,
C.F. DLB LGU 65M23 E791L, con studio in Maddaloni (CE) alla via
Appia I° Traversa n.ro 4, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili (ODCEC) della Provincia di Caserta al n.ro
802 - Sez. A, nonché al Registro dei Revisori Legali dei Conti, tenuto
presso il Ministero della Giustizia, al N. 95827, della cui identità
personale io Notaio sono certo, il quale mi richiede di ricevere
giuramento della Relazione Giurata per la Fondazione Villaggio dei
Ragazzi "Don Salvatore d'Angelo" quindi, preventivamente da me
Notaio ammonito sulle conseguenze in caso di dichiarazione mendace
presta il seguente giuramento: -----

"Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me
affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la
verità". -----

La perizia di stima consta di tre fogli per cinque facciate e viene

sottoscritta dal Dottore Commercialista e da me Notaio. -----

Detta relazione di stima si allega al presente atto sotto la lettera "A". -

La parte mi dispensa dalla lettura dell'allegato. -----

Di quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura, unitamente all'allegato, alla costituita parte che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive. -----

L'atto consta di un foglio del quale pagine scritte due. -----

S. Albuzo


ALLEGATO "A"
REPERIUM N. 6358

Relazione giurata per la Fondazione Villaggio dei Ragazzi "Don Salvatore d'Angelo"
Sede legale in Maddaloni (CE) alla Piazza G. Matteotti N. 8
Codice Fiscale: 80005090610

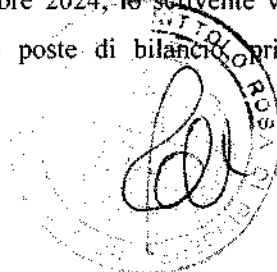
Il sottoscritto professionista **Luigi d'Albenzio**, nato il 23/08/1965 a Maddaloni (CE) ed ivi residente alla Via Appia 1^a Traversa N. 4, avente codice fiscale: **DLB LGU 65M23 E791L**, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Caserta al N. 802 – Sez. A, nonché al Registro dei Revisori Legali dei Conti, tenuto presso il Ministero della Giustizia, al N. 95827, in data 04 novembre 2025, ha ricevuto l'incarico dall'Avv. Antonio Caradonna, nato a Maddaloni (CE) il 19/03/1958 ed ivi residente alla Via Roma N. 8, avente codice fiscale: **CRD NTN 58C19 E791R**, nella veste di "Commissario Straordinario" della Fondazione Villaggio dei Ragazzi "Don Salvatore d'Angelo", con sede legale in Maddaloni (CE) alla Piazza G. Matteotti N. 8, avente codice fiscale: 80005090610, di stimare, in via stragiudiziale, il valore dell'intero patrimonio dell'Ente alla data del 30 settembre 2025, ai fini dell'iscrizione della predetta Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") e per gli effetti di quanto previsto all'art. 22, co. 4, d.lgs. n. 117/2017: *«Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a € 15.000,00 (quindicimila/00) per le associazioni e a € 30.000,00 (trentamila/00) per le Fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro».*

PREMESSO CHE

In merito, il legislatore non ha ritenuto di specificare le metodologie di stima applicabili, nemmeno con rinvio ad altre norme di legge e non viene perfettamente esplicitato lo scopo e l'oggetto della relazione giurata. Pertanto, lo scrivente ritiene che - in ogni caso - si debba procedere ad una valutazione analitica degli elementi dell'attivo e del passivo che andranno a formare il patrimonio della Fondazione nel suo complesso, tenendo conto dell'adeguatezza dei principi contabili adottati. Non trovano applicazione, dunque, i metodi classici utilizzati nella prassi professionale per la stima del capitale economico, basati su previsioni ed aspettative, ovvero sulla dinamica reddituale e finanziaria dell'impresa.

METODOLOGIA DI CALCOLO ADOTTATA

Muovendo da una situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2024, lo scrivente valuterà, in fase ricognitiva, la possibilità di rettificare la valutazione di alcune poste di bilancio, principalmente le



immobilizzazioni materiali ed immateriali, allo scopo di rappresentarne più fedelmente, in codesta relazione, il valore attuale correlato alla vita utile residua.

Orbene, la stessa tipologia di analisi verrà condotta su *altri* valori presunti e normalmente esistenti nel bilancio d'esercizio, ossia: oneri pluriennali, fondi rischi, svalutazioni e rimanenze.

Si badi che le eventuali "rettifiche" non comportano necessariamente l'iscrizione dei nuovi valori nella contabilità della Fondazione, essendo finalizzati – *strictu sensu* – ai risultati della perizia. Dopo aver accertato l'eventuale necessità delle predette rettifiche, l'attività si focalizzerà sulla convalida degli elementi contabili esistenti, sì da consentire la valutazione del patrimonio netto in essere secondo i corretti principi contabili e in un quadro di normale funzionamento.

Per quanto concerne la valutazione del valore "commerciale" degli immobili, invece, come attestato nella perizia di stima redatta in data 8 ottobre 2025 dall'Ing. Vittorio Proto, constatati i valori in €/mq non commensurabili e che portavano a discrasie nella corretta quantificazione del valore commerciale, si è provveduto a determinarne il valore, mediante opportune operazioni algebriche, partendo dalla rendita catastale e giungendo, così, a risultati più omogenei.

BREVE PREMESSA STORICA DELLA FONDAZIONE

La Fondazione nasce nel 1947 per volontà del sacerdote maddalonese Don Salvatore d'Angelo che, nella caserma Nino Bixio di Maddaloni, abbandonata nell'immediato dopoguerra, ebbe a fondare la "Casa del Fanciullo", che diverrà, con atto costitutivo del 26 aprile 1969 del notaio Gennaro Delli Paoli, "Villaggio dei Ragazzi" e che successivamente, con atto costitutivo e statuti propri, si costituirà in "Fondazione Villaggio dei Ragazzi", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 609 del 5 febbraio 1975. Ancora, in base alla legge n. 697/1980 ("Legge Crispi"), la Fondazione ha rivestito lo *status* giuridico di IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza).

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore della normativa per il riordino delle IPAB della Regione Campania, di cui alla legge regionale n. 11/2007, la Fondazione è stata "costretta" a trasformarsi in "fondazione di diritto privato", con atto del notaio Antonio Decimo datato 27 gennaio 2014.

Lo scopo della Fondazione è quello di promuovere l'attività socio-educativa per il tramite degli Istituti paritari di seguito indicati:

- I. Liceo Linguistico – Villaggio dei Ragazzi: codice meccanografico CEPL015005;
- II. Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (IPSAR) – Villaggio dei Ragazzi: codice meccanografico CERH015004;
- III. Istituto Tecnico Industriale (ITI) – Villaggio dei Ragazzi: codice meccanografico CETF01500C;
- IV. Istituto Tecnico Aeronautico (ITA) – Villaggio dei Ragazzi: codice meccanografico CETB015007;

oltre ad un'assistenza morale, religiosa e materiale, nonché ai fini di culto, istruzione, religione, assistenza e non esclusa beneficenza. Difatti, per le persone e le famiglie meno abbienti è prevista - ed attuata - l'iscrizione, la frequenza e l'assistenza presso i suddetti Istituti a titolo completamente gratuito.

In base allo Statuto, l'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio composto da n. 5 (cinque) membri.

CIÒ PREMESSO

Il Commissario Straordinario, Avv. Antonio Caradonna, per la predisposizione del presente documento peritale, ha fornito allo scrivente i seguenti documenti:

Bozza dell'atto di costituzione e statuto della Fondazione;

Dichiarazione dei Redditi anno 2024 (a.i. 2023);

Dichiarazione dei Redditi anno 2025 (a.i. 2024);

Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;

Bilancio alla data del 30 settembre 2025;

Perizia estimativa degli immobili, del 08 ottobre 2025, asseverata dall'Ing. Vittorio Proto.

L'incarico conferito esplicita che la valutazione deve essere fatta con riferimento alla situazione patrimoniale al 30 settembre 2025. Il Commissario *pro-tempore*, inoltre, ha dichiarato che non vi sono accertamenti fiscali corso e che le dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 2020 – 2021 – 2022 – 2023 e 2024 sono state regolarmente trasmesse all'Agenzia delle entrate, nei termini e nei modi previsti da leggi vigenti in materia.

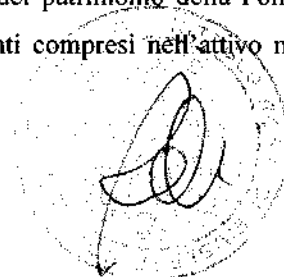
RAZIONALE E OBIETTIVI

Il proposito di questa relazione è la stima, alla data del 30 settembre 2025, finalizzata alla quantificazione del valore patrimoniale della Fondazione, sì da garantire l'attendibilità del patrimonio medesimo. Saranno utilizzati i criteri prudenziali individuati in dottrina, riconducibili sostanzialmente ai "criteri patrimoniali".

Nel caso *de quibus*, la dottrina e la giurisprudenza propendono per la valutazione "a valori di congruità" e pertanto per l'applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c.

Invero, si ritiene necessario reiterare che il fine ultimo della presente non è quello proteso alla determinazione del capitale economico o di cessione, ma della determinazione del patrimonio ricostruito attraverso l'applicazione delle norme civilistiche in materia di valutazione di bilancio, nel rispetto del principio della continuità aziendale dei bilanci.

Alla luce di quanto precede, la valutazione del patrimonio viene effettuata ponendo particolare rilievo all'attribuzione, in via del tutto prudenziale, ai beni facenti parte del compendio "aziendale", tra il valore netto di bilancio ed il valore effettivo di mercato. La determinazione del patrimonio della Fondazione in esame è, come più volte ribadito, basata prevalentemente sugli elementi compresi nell'attivo mobiliare e immobiliare cui vanno aggregati gli altri rapporti creditori e debitori.



La presente perizia, attesa la suddetta finalità di redazione, deve riferirsi al patrimonio della Fondazione alla data del 30 settembre 2025 e, pertanto, il sottoscritto perito attesta la consistenza ed i valori a detta data, dandone contezza sulla base dei dati contabili forniti e rilevati.

Si riporta di seguito lo schema di Stato Patrimoniale, per macro-voci, alla data del 31 dicembre 2024:

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni materiali	€ 21.221.454	Patrimonio Netto	€ 13.786.074
Rimanenze	€ 6.032	Fondo per rischi ed oneri	€ 12.034.806
Clienti	€ 51.716	Trattamento di Fine Rapporto	€ 1.661.632
Crediti dell'attivo circolante	€ 6.763.280	Fornitori	€ 433.564
Disponibilità liquide	€ 4.113.883	Debiti	€ 3.263.752

L'analisi delle attività fa emergere che i "crediti" sono valutati al loro valore nominale.

Il valore delle immobilizzazioni, che si sintetizzano complessivamente in "immobili", sono valutati ad un presunto valore di mercato non attuale. L'analisi delle passività fa emergere una interessante patrimonializzazione. I "debiti" sono valutati al loro valore nominale. Gli oneri pluriennali risultano completamente ammortizzati. Il TFR è calcolato sulle spettanze dovute, ed è il valore aggiornato al 31 dicembre 2024. Il saldo di banca è al valore nominale.

VALUTAZIONI SULLE ATTIVITÀ

La valutazione dei crediti al valore nominale depura gli stessi da residui da stralciare. Le immobilizzazioni sono valutate al loro valore di mercato di presumibile realizzo. Le immobilizzazioni completamente ammortizzate sono state completamente stralciate. La liquidità viene valutata a valore nominale. Per la determinazione del valore di mercato delle singole unità immobiliari sono state assunte le informazioni presso l'Osservatorio del Mercato Immobiliare ("O.M.I.") pubblicato dall'Agenzia delle entrate, relativamente al secondo semestre 2024, con specifico riferimento al Comune di Maddaloni (CE) e in funzione delle tipologie immobiliari (cfr. perizia di stima del 08/10/2025 - Ing. Vittorio Proto).

Stato patrimoniale al 30 settembre 2025:

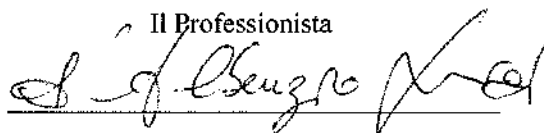
ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni materiali	21.230.354	Patrimonio Netto	14.762.610
Rimanenze	0	Fondo per rischi ed oneri	12.034.806
Clienti	60.577	Trattamento di Fine Rapporto	1.610.892

Crediti dell'attivo circolante	6.921.868	Fornitori	367.459
Disponibilità liquide	3.417.884	Debiti	4.493.944

Per quanto sopra illustrato, si attesta che il valore patrimoniale netto della Fondazione Villaggio dei Ragazzi "Don Salvatore d'Angelo" ammonta ad € 14.762.610.

Maddaloni (CE), 10 novembre 2025

Il Professionista





allegato "B" della Raccolta n.ro 4986

STATUTO

Art.1. Fondazione

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi CTS), è costituita, la Fondazione denominata "FONDAZIONE Villaggio dei Ragazzi don Salvatore D'Angelo " o "Villaggio dei Ragazzi", da ora in avanti "Fondazione".

In conseguenza dell'iscrizione nel RUNTS, istituito ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino a tale evento la Fondazione non utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "ETS" o l'indicata locuzione.

La sede della Fondazione è Piazza Matteotti n.8, nel Comune di Maddaloni (CE).

La durata della fondazione è a tempo indeterminato.

Art.2. Finalità

La Fondazione è apartitica, fonda la propria attività istituzionale sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.117/2017.

	La fondazione persegue in particolare le finalità di:	
	elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale;	
	favorire l'integrazione sociale e culturale;	
	favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della	
	persona, valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione	
	lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto	
	comma, della Costituzione Italiana.	
	Le attività che si propone di svolgere, con riferimento all'art.5 del	
	D.Lgs.117/2017, sono:	
	assistenza materiale morale e spirituale dell'infanzia e della gioventù	
	e più in generale di tutte le persone in stato di necessità;	
	educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	formazione scolastica anche universitaria e/o post-universitaria;	
	interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del	
	paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e	
	successive modificazioni;	
	ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività	
	di interesse generale di cui al presente articolo;	
	formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della	
	dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla	

	prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; ed	
	assistenza scolastica per l'infanzia ed i giovani delle fasce sociali più	
	deboli;	
	servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del	
	lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del	
	decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di	
	impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016, n. 106;	
	alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture	
	del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra	
	attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare	
	bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;	
	organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o	
	prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive	
	modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di	
	persone svantaggiate;	
	promozione della cultura della legalità, della pace, della non violenza	
	e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, civili,	
	sociali e politici, nonché dei diritti;	
	riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla	
	criminalità organizzata.	
	A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività, anche in	
	collaborazione e/o su commissione di enti pubblici e privati, si	

concretizzeranno in:

a) assistenza, tutela e recupero di persone in condizioni di non autosufficienza economica;

b) allestimento e gestione di Residenza Sanitaria Assistenziale, Strutture protette a “Casa di Riposo” e in genere di ogni altra struttura e servizio, utile a rispondere ai bisogni delle persone, parzialmente non autosufficienti. La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso le persone e/o utenti residenti nei Comuni in cui la Fondazione ha sede;

c) organizzazione ed erogazione di servizi assistenziali alle succitate persone, di tipo socio ricreativo, fisioterapico di ogni genere, di cura della persona, di lavanderia, di trasporto, etc.;

d) l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero, diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare sia di carattere sanitario che socio-assistenziale;

e) l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di refezione interna ed esterna rivolta a scuole, enti ed istituzioni varie pubbliche e private in funzione di una valorizzazione e di un uso ottimale delle proprie strutture e di una ricaduta positiva sui servizi principali erogati agli ospiti della propria struttura.

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti secondo principi improntati alla parità di condizione, a rispetto della libertà e della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni dei

servizi. E' fatta salva, per i ricoveri la priorità dei cittadini della Regione Campania e successivamente a quelli extra regionali nel momento dell'ingresso in Istituto;

f) la promozione culturale, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività. La promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;

g) realizzazione di corsi di formazione, nel campo tecnico, artigianale, professionale, artistico e musicale;

h) iniziative per la valorizzazione e conservazione, del patrimonio artistico, culturale, materiale e immateriale e di quello paesaggistico, con riferimento anche ai temi della qualità della vita, dell'ambiente, dell'ecologia;

i) attività culturali, musicali, anche nell'ambito teatrale, per favorire l'inclusione sociale dei cittadini, anziani, giovani, disabili, minori a rischio, migranti; realizzare e organizzare eventi e iniziative culturali, compresi convegni, mostre e festival, concorsi e rassegne;

l) ideazione, progettazione e realizzazione di ricerche, studi, attività formative, incontri con centri di studio e tutte le altre possibili iniziative volte far crescere la partecipazione, la inclusione dei giovani ed anziani;

m) iniziative di assistenza materiale, morale ed anche religiosa per l'infanzia ed i giovani delle fasce sociali più deboli; ma anche per anziani;

n) gestione di colonie marine o montane nell'ambito dell'assistenza materiale ed educativa, dei giovani;

o) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti;

p) compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari e immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali, rivolte anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;

q) la fondazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili ed immobili; potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;

r) per il perseguimento dei propri scopi la fondazione potrà inoltre aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

6 La fondazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

	7	La fondazione può inoltre operare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
	8	La fondazione può servirsi anche dell'attività di volontari, ai sensi dell'art.17 del CTS. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
		La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
		La Fondazione non ha fine di lucro e persegue finalità formative secondo lo spirito evangelico nel campo della promozione umana, della cultura e della spiritualità cristiana.
		La Fondazione attraverso la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività intende diffondere "Speranza" promuovendo la crescita integrale della persona umana per soddisfare bisogni spirituali, sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi con particolare riferimento alle persone svantaggiate e alle situazioni di fragilità oltre che promuovendo la cura e la salvaguardia del Creato.
		Tale scopo sarà realizzato attraverso:
		la promozione di attività spirituali aperte all'approfondimento ed all'attenzione dell'ambiente sociale di riferimento;
		la promozione e l'accoglienza di comunità religiose, gruppi, famiglie, associazioni e movimenti;
		la progettazione e l'attuazione di attività legate ai temi sociali e

	della cura del creato;	
	• la promozione e la gestione di relazioni nazionali ed internazionali che fanno riferimento ad attività proposte dalla Fondazione;	
	• l'assistenza ed il supporto operativo ad organizzazioni ed istituzioni nell'ambito dell'elaborazione di programmi e progetti di crescita umana e/o spirituale e di cura dell'ambiente.	
	Per l'attuazione dell'oggetto, la Fondazione potrà:	
	• Organizzare e realizzare corsi di formazione e aggiornamento, seminari, congressi convegni, meeting, dibattiti, giornate di studio e di spiritualità;	
	• Sviluppare relazioni, con centri e istituti di studio e ricerche nazionali ed internazionali che svolgono attività nei settori d'interesse della Fondazione;	
	• organizzare e realizzare stage di studio e ricerca anche sull'innovazione sostenibile;	
	• commissionare studi e ricerche a esperti, anche costituiti in associazioni, società;	
	• stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, istituzioni private e imprese;	
	• bandire ed assegnare borse di studio ritenute utili e opportune al potenziamento dell'attività della Fondazione;	
	• organizzare, gestire ed offrire patrocinio e supervisione per pubblicazioni, mostre, convegni ed altre manifestazioni od eventi culturali, divulgativi o formativi di interesse sociale;	

	• dare vita a pubblicazioni scientifiche, anche periodiche per informare e promuovere la sua attività;	
	• realizzare iniziative con o per istituzioni scolastiche, università, conservatori, piani di zona, enti locali, regioni, stato e comunità europea anche al fine di scambi interculturali e corpi europei di solidarietà con finalità educative.	
	A tal fine la Fondazione, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni, svolge le attività aventi ad oggetto:	
	• realizzare o collaborare a realizzare interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	• realizzare o collaborare a realizzare interventi e prestazioni sanitarie e/o prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	• realizzare o collaborare a realizzare interventi per garantire educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	• organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
	• realizzare o collaborare a realizzare interventi e servizi finalizzati	

	alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con	
	esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e	
	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;	
	• realizzare o collaborare a realizzare interventi di tutela e	
	valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del	
	decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;	
	• realizzare o collaborare a realizzare interventi formazione	
	universitaria e post-universitaria;	
	• realizzare o collaborare a realizzare interventi di ricerca	
	scientifica di particolare interesse sociale;	
	• realizzare o collaborare a realizzare organizzazione e gestione di	
	attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di	
	cui al presente articolo;	
	• realizzare o collaborare a realizzare interventi formazione	
	extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del	
	bullismo, cyber bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	• realizzare o collaborare a realizzare servizi strumentali ad enti	
	del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al	
	settanta per cento da enti del Terzo settore;	
	• realizzare o collaborare a realizzare interventi cooperazione allo	
	sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive	

modificazioni;

- realizzare o collaborare a realizzare attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- realizzare o collaborare a realizzare interventi servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- realizzare o collaborare a realizzare interventi per garantire alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare

	bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	• realizzare o collaborare a realizzare accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	• realizzare o collaborare a realizzare attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	• realizzare o collaborare a realizzare attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	• realizzare o collaborare a realizzare interventi di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
	• realizzare o collaborare a realizzare interventi di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	• realizzare o collaborare a realizzare interventi per il recupero da dipendenze;	
	• realizzare o collaborare a realizzare interventi di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	• realizzare o collaborare a realizzare interventi di riqualificazione	

di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- realizzare o collaborare a realizzare interventi con il supporto di volontari e/o servizio civile;

- realizzare ogni altra iniziativa che il consiglio di amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dello scopo;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituzioni pubbliche e/o Istituti di Credito, Banche, Società e Privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- assumere, anche ai fini del conseguimento degli scopi statuari, partecipazioni ed interessenze in società ed imprese. Tra gli scopi della fondazione non rientra il rilascio di titoli di studio legalmente riconosciuti, il che, comunque, sarà possibile, previo rispetto della normativa all'epoca vigente, ma non potrà mai rappresentare l'unica o prevalente attività della fondazione.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui ai punti precedenti, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art.3 Patrimonio

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione può acquisire le seguenti risorse:

- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;

- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità di soggetti pubblici e

	privati, nazionali o esteri;	
	- entrate derivanti dal patrimonio;	
	- entrate derivanti dalle attività svolte.	
	Il patrimonio della Fondazione è composto da tutti i beni e le attività appartenenti alla Fondazione, e dunque dal Fondo di dotazione, dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente Statuto, dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio, dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di amministrazione, presa a maggioranza semplice, può essere destinata ad incrementare il patrimonio, dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati.	
	E' fatto divieto alla fondazione di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve, capitali durante la sua vita salvo che la loro destinazione o distribuzione non sia imposta per legge o che essa venga disposta ad altre Enti del Terzo Settore che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima struttura.	
	Utili ed avanzi di gestione saranno comunque ed obbligatoriamente impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e direttamente connesse di cui all'art.2 del presente statuto.	
	Il Fondo di dotazione è costituito dal denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità che a tale Fondo siano espressamente conferiti in proprietà dal Fondatore in sede di atto costitutivo, ovvero,	

successivamente da altri partecipanti sostenitori.

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto ai superiori commi;
- da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali, da persone fisiche, da associazioni o società comunque costituite, o da altri Enti Pubblici e Privati;
- da contributi del Fondatore, dei Partecipanti sostenitori e dei partners;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art.4 Organi

Organi della Fondazione sono:

1. il Consiglio d'amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Vice Presidente;
4. l'Organo di Controllo monocratico.

Tali organi sono rinnovati ogni cinque anni e i relativi componenti possono essere nuovamente designati e rieletti anche per i successivi quinquenni senza limiti di mandato. Il quinquennio decorre della

prima riunione di ogni nuovo Consiglio di Amministrazione. In caso di vacanza della carica di Presidente o di Consigliere prima della scadenza del quinquennio, si provvederà alla sostituzione con una nuova designazione dell'Ente di appartenenza del componente cessato e conseguente presa d'atto o elezione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti per scrutinio segreto a maggioranza tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. I membri sono nominati rispettivamente:

uno dal Presidente della Giunta regionale della Campania, uno dal Sindaco di Maddaloni, uno dal Vescovo di Caserta, due dal Consiglio Comunale di Maddaloni.

Art.5 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo rispettivamente entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; su proposta del Presidente procede alla totale o parziale riforma dello Statuto, ad autorizzare acquisti, permuta, vendite immobili, transazioni e compromessi, a deliberare la nomina, sospensione dal servizio del personale, secondo le norme organico del Regolamento, deliberare i regolamenti interni per l'ordinamento delle attività e dei servizi, alla liquidazione del patrimonio della Fondazione nei casi di estinzione previsti dall'articolo 20 del presente

Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci e poi, ogni qualvolta lo richieda una necessità.

La convocazione sarà fatta dal Presidente con invito scritto a mezzo posta elettronica da inviare al domicilio digitale dichiarato alla prima seduta del Consiglio, del Consigliere almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta con l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno due giorni di preavviso.

La convocazione potrà essere anche attivata con proposta scritta di almeno tre componenti Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni devono essere prese con l'intervento di almeno tre dei componenti il Consiglio di amministrazione ed a maggioranza di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale a partire dal membro più giovane del Consiglio; nel caso di votazioni risultanti con numero pari di voti, la proposta si intende respinta.

Il verbale delle sedute viene redatto dal Segretario del Consiglio, nominato dal Presidente all'inizio di ogni seduta tra i componenti del Consiglio presenti alla riunione e sottoscritto dal Presidente e dai Consiglieri presenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono le funzioni proprie a titolo gratuito. Solo il Presidente può ricevere il rimborso

delle spese necessarie all'esercizio dell'ufficio affidatogli, nei limiti del riconoscimento che ne farà il Consiglio sulla scorta dell'indennità prevista per i componenti della Giunta Comunale di Maddaloni.

La qualità di Consigliere nonché quella di Presidente si perde per dimissioni, per indegnità morale e per la perdita di capacità pubbliche. L'accertamento della capacità è effettuato dal Consiglio di Amministrazione, previo addebito del Presidente e l'acquisizione delle controdeduzioni: il Consiglio deciderà nel termine di giorni venti, a maggioranza dei presenti alla seduta cui non avrà diritto di partecipare l'interessato. Se l'accertamento riguarda il Presidente, l'addebito è sottoscritto dal componente designato dal Presidente della Giunta della regione Campania o in subordine da quello più anziano.

Art.6 Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione. Convoca, presiede e dirige le sedute consiliari firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; controlla il buon andamento morale ed amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto; ne promuove la riforma quando si renda necessario; provvede, personalmente dell'Amministrazione e per mezzo dei suoi collaboratori, alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, alla cura dei rapporti con Autorità e persone; adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti più opportuni; provvede agli atti di amministrazione a lui spettanti per delega del Consiglio o in base ai poteri risultanti dal

presente Statuto; assicura l'Amministrazione della Fondazione anche compiendo o autorizzando operazioni di qualsiasi genere presso Banche, Enti pubblici e privati.

In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni, presiede e dirige il Consiglio di Amministrazione e, se necessario, convoca il Consiglio per l'elezione del successivo Presidente.

Art. 7 Il Vice Presidente

Il Vice presidente partecipa alla normale attività del Consiglio e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.8. Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Art.9 L'organo di controllo

L'Organo di Controllo è monocratico ed è composto dal Sindaco Unico, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ex art. 2399 c.c. ed iscritto nel Registro dei Revisori Legali, dura in carica tre esercizi ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha il compito di:

1. provvedere al riscontro della gestione finanziaria;
2. accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
3. esprimere il suo parere, mediante apposite relazioni, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;
4. effettuare verifiche di cassa ogni tre mesi.

Il Sindaco Unico può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione solo con funzioni consultive.

L'organo di controllo dura in carica tre anni e il suo componente può essere riconfermato.

Art.10 Scioglimento e Liquidazione

La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del

Consiglio di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La devoluzione avverrà a norma degli articoli 9 e 50, comma 2, del Codice del Terzo settore.

Art.11 Disposizione Finale

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Antonio Caradonna

Rosa Nittolo Notaio - Sigillo